

Contratto per la Fornitura Suture Chirurgiche per la durata di anni due,

oltre eventuale rinnovo di anni uno, con clausola risolutiva in caso di

aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o attivazioni

Convenzione/AQ Consip. Numero Gara 9182311.

L'anno 2024, il giorno 14, del mese di FEBBRAIO, i rappresentanti

delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto,

ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice

Amministrazione Digitale":

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito per brevità

"Azienda" "Amministrazione" "Stazione appaltante" "ASL") – Partita IVA

01455570562, Sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT),

nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, nata a [REDACTED]

il [REDACTED] C.F. [REDACTED] – Direttore Amministrativo

ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario

Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le

funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni;

e la Ditta **B. BRAUN Milano S.p.A.** con Sede Legale Via Vincenzo da

Seregno, 14 – 20161 Milano (MI) C.F. e P.Iva 00674840152 (di seguito

denominata per brevità "Ditta" "Società Aggiudicataria" "Aggiudicatario/o"

"Società/Impresa" "Fornitore" "Appaltatore"), iscritta alla Camera di

Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nella persona del Sig. Giuseppe

POTENZONI nato a [REDACTED] (MI) il [REDACTED],

C.F. [REDACTED] domiciliato per la carica presso la Sede Legale,

in qualità di Procuratore, come risultante da Procura Speciale, agli atti

(ALLEGATO N° 1 – Copia Documento d'Identità), convengono a quanto

IMPOSTA di BOLLO
ASSOLTA

ATO REGISTRATO
NEL REPERTORIO DEI CONTRATTI
al numero 58 in Data 13 FEB. 2024
UFFICIALE SOGGERGENTE
DR. GIOVANNI FIMIANI

di seguito riportato:

PREMESSO

- Che con Deliberazione CS n. 509/2023, a conoscenza delle parti, l'Amministrazione ha indetto gara a mezzo Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., suddivisa in 9 lotti, unici ed indivisibili, avente ad oggetto la Fornitura Suture Chirurgiche per la durata di anni due, oltre eventuale rinnovo di anni uno, con clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o attivazioni Convenzione/AQ Consip, per un importo biennale a base d'asta pari ad € 315.650,40 – iva esclusa.

- Che con la Deliberazione CS n. 1547/2023, a conoscenza delle parti e da queste integralmente recepita, è stato aggiudicato alla ditta **B. BRAUN Milano S.p.A.** il lotto n. 4, relativo alla Fornitura Suture Chirurgiche, per un importo di spesa complessivo biennale pari a € 3.775,10 - iva esclusa (**ALLEGATO N° 2 – Scheda riepilogativa**).

- Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico + allegati, la Documentazione tecnica e le Offerte Economiche) risulta loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non materialmente allegati al presente contratto;

- Che l'aggiudicataria dei lotti di gara sopra indicati, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. [REDACTED] contratta con REVO Insurance S.p.A., con validità sino alla scadenza contrattuale (**ALLEGATO N° 3 – Copia Polizza Fideiussoria**

n. 2 [REDACTED]).

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Il lotto n. 4, relativo alla Fornitura Suture Chirurgiche, occorrenti all'Azienda SL di Viterbo, per un importo di spesa pari a € 3.775,10 – iva esclusa. (**ALLEGATO N° 2**).

Tutti i prodotti offerti devono rispettare tutte le Caratteristiche Tecniche dei prodotti (Confezionamento – Etichettatura – Sterilizzazione) indicate nel Capitolato speciale di gara e relativo Allegato A, a conoscenza delle parti.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

In particolare si fa presente che, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'affidamento di cui al presente appalto, potrà essere variata in aumento, nell'arco del periodo contrattuale, di una percentuale fino al 50% del valore complessivo del contratto IVA esclusa in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare nel periodo di efficacia del contratto da ricondurre ad avvio di nuove attività sanitarie (ospedaliere o territoriali), ad acquisizioni di nuove apparecchiature e/ a modifiche delle attività. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore

non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.

ART.2 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente contratto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, naturali e consecutivi, **decorrenti dal 12-2-2024 al 11-2-2026.**

La Stazione Appaltante si riserva, in via eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare l'Appalto alla scadenza del Contratto per un ulteriore anno (1) salvo adozione di nuovo atto deliberativo.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (per un periodo di mesi sei). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

La presente fornitura sarà sottoposta a **condizione risolutiva** in caso di intervenuta aggiudicazione di gara aggregata/regionale e/o Convenzione Consip, senza che le ditte abbiano nulla a pretendere.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo indicato al precedente art. 1 verrà fatturato dal Fornitore

all'Azienda solamente dopo la regolare consegna.

Tutti i corrispettivi verranno regolati nei termini di legge dalla data della fattura. La liquidazione delle fatture è subordinato all'accertamento e controllo effettuato dal DEC individuato con Deliberazioni ASL CS n. 1547/2023, nella persona del dott. Arturo Cavaliere – Direttore UOC Farmacia Aziendale. Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

**DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA SANITARIA LOCALE
VITERBO.**

Le fatture dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti dati:

- il CIG della procedura;
- il numero dell'ordinativo.

La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il respingimento della fattura.

Le fatture dovranno inoltre riportare anche:

- il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;
- il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.

Ciascuna fattura, dovrà riportare solamente l'importo troncato alle prime cinque cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dalla ASL Viterbo soltanto in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Resta salva la facoltà, per la Stazione Appaltante, di concordare con l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le

attività di verifica e controllo. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica della corrispondenza della fornitura all'ordinativo emesso. I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati. È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Asl, di interrompere le prestazioni di cui al presente contratto. L'Aggiudicataria, per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale. I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni del sopra richiamato Regolamento e saranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti: **Banca Unicredit S.p.A.**

IBAN: [REDACTED]

ART. 4 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto della presente fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o funzionalità, potrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della Stazione Appaltante. L'approvazione formale da parte del RUP sarà subordinata alla valutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti. Nel caso in cui tale sostituzione venga accettata, la Ditta

aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il loro corretto utilizzo.

ART. 5 – DIFETTI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte dell'U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano accertati al momento dell'impiego. Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.

ART. 6 – GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.

ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico.

Le forniture saranno in acquisto secondo quanto precisato al successivo articolo. L'Azienda, in base alle proprie necessità, emetterà ai fornitori aggiudicatari ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari che dovranno essere consegnati entro 5 giorni solari dall'ordine.

Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine sopra indicato, l'ASL di Viterbo potrà applicare, a carico del fornitore, una penale pari al 0,5 per mille del

valore della merce non consegnata, fatti salvi gli ulteriori danni subiti.

In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell'A.S.L., il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta. Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine sopra indicato, l'ASL di Viterbo potrà applicare, a carico del fornitore, una penale pari al 0,8 per mille del valore della merce non consegnata, fatti salvi gli ulteriori danni subiti. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli dichiarati in offerta o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, entro massimo 10 giorni dalla dichiarazione di non accettabilità e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire. In caso di mancata sostituzione entro il termine massimo sopra indicato potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore della merce non sostituita fatti salvi gli ulteriori danni subiti. Ci si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei

danni subiti. La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, presso i magazzini indicati negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della ASL, come da vigenti norme di legge. Il Fornitore deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara. I prodotti forniti dovranno essere contenuti in imballi completi di etichettatura riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del materiale. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Il fornitore aggiudicatario si impegna ad adeguarsi alle procedure di gestione delle forniture in essere presso l'Azienda e derivanti da disposizioni regionali.

ART. 8 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

L'Aggiudicatario espletterà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi e risorse proprie. L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.

ART. 9 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO

DELL'AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale,

secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 10 – PENALI

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità, rispetto ai termini sopra indicati, nei seguenti casi:

- per ogni giorno di ritardo, nella consegna dei prodotti ordinari, una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce non consegnata;
- per ogni giorno di ritardo, nella consegna dei prodotti in urgenza, una penale pari al 0,8 per mille del valore della merce non consegnata;
- per ogni giorno di ritardo, nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna, una penale pari al 0,5 per mille del valore della merce non sostituita.

Inoltre le forniture saranno soggette ad ulteriori penalità connesse a qualsiasi altra inadempienza contrattuale quantificata in una percentuale massima di un ulteriore 1 per mille, applicabile previa contestazione scritta da parte della ASL di Viterbo (prima inadempienza). In casi di recidiva nell'inadempienze contrattuali si potrà procedere a raddoppiare la penale suddetta. L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere

l'obbligo del pagamento della penale medesima. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili al Fornitore. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L'ASL di Viterbo notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale. L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al

verificarsi di quanto sopra riportato.

L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Contratto, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 11 – PERIODO DI PROVA

Ci si riserva un periodo di prova di 3 mesi, per accertare la rispondenza dei dispositivi consegnati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, l'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 12 – REVISIONE DEI PREZZI

Relativamente alla revisione dei prezzi, si rimanda integralmente all'articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici". Le clausole di revisione dei prezzi sono previste dall'art. 106 c. 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo dopo il primo anno di validità..

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a

risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016

e ss.mm.ii.. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste

dall'art. 108, comma 2, del predetto D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da

comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una

relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la

stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere

riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli

addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)

giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e

valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine

senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del

R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al

precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza

dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore

dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza,

non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore

medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto

processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora

l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo

restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto,

l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente

eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di

risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso

l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino

in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la

Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e

ss.mm.ii., e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con

la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80

del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e delle altre norme che stabiliscono

forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale

e retributiva da parte dell'Appaltatore;

e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento

retributivo dei lavoratori dipendenti;

f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le

notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione

dell'esecuzione contrattuale;

g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di

comportamento aziendale», nonché in ogni caso di inosservanza delle

norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;

h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;

i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati

dall'Azienda;

j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;

k) frode nell'esecuzione del Contratto;

l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per

ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa,

nel corso della durata del Contratto;

m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

n) mancato rinnovo polizza fideiussoria e/o R.C.T..

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.. In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta. L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 14 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI

FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

L'ASL di Viterbo si riserva, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'appalto ovvero del completamento delle forniture.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

ART. 15 – CESSIONE CREDITI E CONTRATTO e SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii.. Il subappalto è

disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii.. In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non voler sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 16 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16 ter del

D.Lgs. n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ *i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*”

ART. 17 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore. L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. eii.. Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda

all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente paragrafo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità. L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura. L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii., ha costituito a favore dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria **(ALLEGATO N° 3).**

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di

fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

ART. 20 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto della fornitura. A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**ALLEGATO N° 4 Copia RCT**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario

e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sia relative alla procedura di gara sia derivanti dalla sua esecuzione, è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale per le ASL ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.e ii., Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico con gli allegati, la Documentazione tecnica e le Offerte Economiche.

Letto, approvato e sottoscritto

B. BRAUN Milano S.p.A.

Azienda S.L. di Viterbo

Procuratore

Il Direttore Amministrativo

Sig. Giuseppe POTENZONI

Dott.ssa Simona DI GIOVANNI

Potenzoni
Giuseppe
30.01.2024
14:33:36
GMT+00:00

Simona Di
Giovanni
14.02.2024
11:11:55
GMT+01:00

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 C.C. si approvano
espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

B. BRAUN Milano S.p.A.

Azienda S.L. di Viterbo

Procuratore

Il Direttore Amministrativo

Sig. Giuseppe POTENZONI

Dott.ssa Simona DI GIOVANNI

Potenzoni
Giuseppe
30.01.2024
14:33:36
GMT+00:00

Simona Di
Giovanni
14.02.2024
11:11:55
GMT+01:00

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle
parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. -"Codice
Amministrazione Digitale".

Lotto	CIG	Descrizione Lotto	Fornitore	Valore Offerta
4	9921445B69	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide, premontata, per chirurgia oftalmica	B.BRAUN MILANO SPA	3.775,10

AUEGATO n°2

POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

(art. 103, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)

AUGATO 6°3

La presente Scheda Tecnica 1.2 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022



Garanzia fideiussoria n.	Codice Controllo	Rilasciata da: Agenzia di	NEW ASSI.FIN - Milano	Codice Rischio	112
	32	Cod. 044	Prov. MI	Subagente 3	
Garante "REVO Insurance S.p.A."		PEC		C.F./P.IVA	
R.E.A.		revo@pec.revoinsurance.com		05850710962	
VR - 451759		Indirizzo		CAP	Prov.
Sede		Viale dell'Agricoltura 7		37135	VR
Verona					
Contraente (Obbligato Principale):		PEC		C.F./P.IVA	
B Braun Milano SpA		bbraun-mi@registerpec.it		00674840152 / 00674840152	
Sede		Indirizzo		CAP	Prov.
MILANO		Via V. da Seregno 14		20161	MI
Stazione appaltante (Beneficiario)		PEC		C.F./P.I.V.A.	
ASL VITERBO		prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it		01455570562	
Comune		Indirizzo		CAP	Prov.
VITERBO		VIA ENRICO FERMI 15		01100	VT

Descrizione opera/servizio/fornitura

PI089591-23 Procedura aperta suddivisa in n. 9 lotti, unici ed indivisibili, affidamento di SUTURE CHIRURGICHE per la durata di anni due, oltre eventuale rinnovo di anni uno, con clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o attivazioni Convenzione/AQ Consip - Aggiudicazione lotto 4 (CIG 9921445B69) con Deliberazione CS n. 1547/2023 del 20/12/2023

Luogo di esecuzione

Costo complessivo previsto a base d'asta	Ribasso d'asta	8,014 %	4,00 % dell'importo contrattuale
€ 4.104,00	Costo aggiudicazione		Somma garantita
EURO quattromilacentoquattro/00	€ 3.775,10		€ 151,00
	EURO tremilasettecentosettantacinque/10		EURO centocinquanteuno/00
Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.2	Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.2		

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 15/1/2024 al 31/1/2026 al tasso lordo del 48,539 %.

Frazionamento proroghe: Premio unico

Sono operanti i seguenti allegati: ===

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	111,11	22,22	0,00	133,33	16,67	150,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente**Il Garante****REVO INSURANCE S.p.A.**

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il 15/1/2024 in Milano.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

VERIFICA VALIDITA DELLA POLIZZA

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.a (www.revoinsurance.com), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. 193/2022) GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA NUMERO 2055948

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:

- i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
- iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
 - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.
2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

REVO Insurance S.p.A.
Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI

Versicherungsbestätigung

Certificato di assicurazione

Versicherungsschein-Nr.

1.1

Numero polizza

[REDACTED]

Versicherungsbeginn

1.2

Data di effetto

01.01.2023, 12 Uhr MEZ
Tag/Monat/Jahr

01.01.2023, 12.00 T.M.E.C
giorno/mese/anno

Versicherungsablauf

1.3

Scadenza

01.01.2025, 12 Uhr MEZ
Tag/Monat/Jahr

01.01.2025, 12.00 T.M.E.C
giorno/mese/anno

Versicherungsnehmer

1.4

Contranete/Assicurato

B. Braun SE
Carl-Braun-Str. 1
D-34212 Melsungen

Mitversicherte

1.5

Coassicurati

B. Braun Milano S. p. A.
Via Vincenzo da Seregno 14
20161 Milano/Italy

Art der Versicherung

2

Tipo di assicurazione

Industrie-Betriebsstätten- und Produkt- Haft-
pflichtversicherung

Responsabilita Civile
Terzi-Prodotti

Örtlicher Geltungsbereich der Versicherung

3

Validità territoriale

Die Versicherung umfasst Versicherungsfälle in der
ganzen Welt.

L'assicurazione é valida in tutto il
mondo

Deckungssummen

4

Massimale

Personen-, Sach- und mitversicher-
te Vermögensschäden (pauschal)

Danni a persone, e a cose od animali e
patrimoniali (massimale unico)

je Versicherungsfall EUR 10.000.000,00
höchstens je Versicherungsjahr EUR 10.000.000,00

per sinistro
massimo per anno assicurativo

Es bestehen Deckungssummen-Begrenzungen für bestimmte Deckungstatbestände.

Bei eintretenden Versicherungsfällen oder dort geltend gemachten Ansprüchen werden die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet.

I massimali sono limitati per certi tipi di copertura.

Per sinistri verificatisi o richieste fatte, le spese fanno parte del massimale

Selbstbeteiligung**5**

Es bestehen Selbstbeteiligungen für bestimmte Deckungstatbestände.

Franchigia

Ci sono altre franchigie per determinati tipi di copertura.

Rechts- und Gerichtsstand**6**

Für Streitigkeiten bezüglich der Auslegung des Bedingungsumfanges dieses Vertrages wird als ausschließlicher Gerichtsstand Hannover vereinbart. Diese Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für im Ausland ansässige mitversicherte Unternehmen. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria di Hannover. Questa convenzione è valida anche per le filiali coassicurate all'estero. È valida solo la legge tedesca.

Hinweis**7**

Ausschließlich der deutsche Versicherungsvertrag ist rechtsverbindlich.

Avviso

E' valida esclusivamente la polizza tedesca.

Unabhängig von jeglicher Voraussetzung oder anderen vertraglichen Vereinbarungen, wegen derer diese Versicherungsbestätigung ausgestellt wurde oder auf die sie sich bezieht, besteht Versicherungsschutz nur im Rahmen und Umfang des beschriebenen Versicherungsvertrages

Indipendentemente da altre convenzioni, per cui questo certificato è stato emesso o al quale si riferisce, c'è copertura solo nel ramo delle condizioni della polizza.

Diese Bestätigung ist nur zum Zwecke der Information ausgestellt und überträgt keinerlei Rechte auf den Inhaber.

Questo certificato è solo a carattere informativo e non può creare diritti.

Durch diese Bestätigung wird die Deckung, die durch die oben genannte Police geboten wird, weder ergänzt noch erweitert oder geändert.

Con questa conferma, la copertura della polizza sopra menzionata non può essere integrata, estesa o cambiata.

Hannover, den 08.01.2024

HDI Global SE
Operations Liability Region Nordost
HDI-Platz 1
30659 Hannover

gez. Nadine Hundertmark

gez. Christian Mahnkopf

